

CRISI D'IMPRESA

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti di gruppo

di **Fabio Giommoni**

Master di specializzazione

I diversi strumenti di ristrutturazione per la gestione della crisi di impresa

Scopri di più

Nell'ambito degli **strumenti di risoluzione della crisi** di impresa **sempre più gruppi societari fanno ricorso alla facoltà** prevista dal **Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza** di cui al D.Lgs. n. 14/2019 (d'ora in poi "CCII") di **presentare un accordo di ristrutturazione dei debiti unitario** che coinvolga **tutte le società del gruppo**.

In particolare, l'[art. 284, comma 2, CCII](#), come modificato dal D.Lgs. n. 136/2024 (c.d. Correttivo-ter), prevede la possibilità di presentare **con un unico ricorso, da più imprese appartenenti al medesimo gruppo** e aventi tutte il proprio centro degli interessi principali nello Stato italiano, la **domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti**, ai sensi degli [artt. 57](#) (accordi di ristrutturazione dei debiti "ordinari"), [60](#) (accordi di ristrutturazione dei debiti "agevolati,") e [61](#) (accordi di ristrutturazione dei debiti "ad efficacia estesa"), CCII. È consentita, dunque, l'instaurazione di una **procedura unitaria di gruppo** per ottenere l'omologazione di **accordi di ristrutturazione dei debiti** anche di **tipo agevolato** o ad **efficacia estesa**.

Ai fini di detta disciplina rileva la definizione di **"gruppo di imprese"**, prevista dall'[art. 2, comma 1, lett. h\), CCII](#), secondo il quale il **gruppo è rappresentato dall'insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali** che, ai sensi degli [artt. 2497 e 2545-septies, c.c.](#), **esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica**. Dunque, nell'ambito della crisi di impresa si è in presenza di un "gruppo", anche nel caso di una **persona fisica che detiene il controllo di una pluralità di società e sulle quali esercita l'attività di direzione e coordinamento**.

Nell'ambito dell'**accordo di ristrutturazione dei debiti di gruppo** è possibile presentare un **piano unitario**, oppure **distinti piani per ciascuna società, ma reciprocamente "collegati" o "coordinati"**, ferma restando l'**autonomia delle rispettive masse attive e passive** ([art. 284, comma 3, CCII](#)).

La **domanda di omologazione** dell'accordo di ristrutturazione di gruppo, a norma del primo periodo dell'[art. 284, comma 4, CCII](#), deve contenere l'**illustrazione delle ragioni di maggiore**

convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario, ovvero piani reciprocamente collegati o coordinati.

La seconda parte del predetto [comma 4](#) stabilisce, inoltre, che il **piano o i piani di gruppo** quantificano il **beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo**, anche per effetto della sussistenza di vantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo, **ma ciò vale per il solo concordato preventivo di gruppo**, in quanto viene richiamato il [comma 1 dell'art. 284, CCII](#) (che disciplina il concordato preventivo di gruppo) e non anche il [comma 2](#) del medesimo articolo, il quale, come detto, **disciplina l'accordo di ristrutturazione dei debiti di gruppo**.

Sempre il [comma 4, dell'art. 284, CCII](#), prosegue prevedendo che la domanda (tanto di accordo di ristrutturazione di gruppo che di concordato di gruppo) deve, inoltre, **fornire informazioni analitiche**, complete e aggiornate su **struttura del gruppo e vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese** e indicare il **Registro Imprese** (o i Registri Imprese) **in cui è stata effettuata la pubblicità circa l'attività di direzione e coordinamento**, ai sensi dell'[art. 2497-bis, C.C.](#)

Infine, al ricorso per l'accesso al concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione di gruppo deve **essere allegato**, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per le procedure "singole", **anche il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto**.

Al di là del fatto che si tratta di una procedura di gruppo, il [comma 5 dell'art. 284, CCII](#), precisa che il piano unitario o i piani reciprocamente collegati o coordinati, rivolti ai rispettivi creditori, devono essere comunque **idonei a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria di ciascuna impresa e ad assicurare il riequilibrio complessivo della situazione finanziaria di ognuna**.

Le peculiarità dell'accordo di ristrutturazione di gruppo riguardano anche **l'attestazione del professionista indipendente**, il quale, a norma del [comma 5 dell'art. 284, CCII](#), in presenza di una procedura di gruppo, deve attestare:

- a) la **veridicità dei dati aziendali**;
- b) la **fattibilità del piano o dei piani**;
- c) le **ragioni di maggiore convenienza**, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della **scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati o coordinati invece di un piano autonomo per ciascuna impresa**;
- d) la **quantificazione del beneficio stimato** per i creditori di ciascuna impresa del gruppo.

Da precisare che **detta ultima attestazione riguarda soltanto la procedura di concordato preventivo**, in quanto, come detto in precedenza, solo per tale procedura il secondo periodo,

del [comma 4](#), richiede che debba essere **quantificato il beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa** del gruppo.

Pertanto, rispetto agli accordi di ristrutturazione dei debiti individuali, nell'ambito di quelli di gruppo, l'attestatore, oltre agli elementi ordinariamente richiesti dall'[art. 57, CCII](#) (ovvero l'attestazione di veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano), deve indicare nella propria relazione **anche le ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario, ovvero piani reciprocamente collegati o coordinati invece di un piano autonomo per ciascuna impresa.**

A tale riguardo, i **Principi di attestazione dei piani di risanamento** pubblicati dal CNDCEC, nella versione aggiornata del 2024, evidenziano che **l'opzione di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati o coordinati oppure piani autonomi per ciascuna impresa spetta all'imprenditore in crisi** e può essere **motivata sulla base dei vantaggi attesi per il gruppo derivanti dalla gestione unitaria** (par. 10.7.1.).

Il parametro di riferimento nell'assunzione di tale scelta, tesa ad assicurare il riequilibrio complessivo della situazione finanziaria e a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria di ciascuna impresa appartenente al gruppo, muove dalla considerazione che **tale scelta possa assicurare benefici per i creditori di ciascuna impresa, tenuto conto della maggiore convenienza per essi rispetto alla scelta alternativa.**

Ferma l'autonomia delle masse attive e passive delle singole imprese appartenenti al gruppo, **l'attestatore deve verificare che eventuali effetti negativi subiti da una società del gruppo siano connessi a un vantaggio del gruppo e a vantaggi compensativi** (par. 10.7.2.).

La maggiore convenienza si verifica quando esista per i creditori di ciascuna impresa un beneficio anche per effetto della esistenza di vantaggi compensativi, fondati su **elementi non meramente aleatori** o costituenti una semplice aspettativa (par. 10.7.4.).

La convenienza della scelta adottata dall'imprenditore in crisi deve essere oggetto di specifico giudizio di attestazione che potrà essere rilasciato complessivamente **per l'intero gruppo di imprese** coinvolte nella ristrutturazione (par. 10.7.4.).

Nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti di gruppo è possibile presentare anche una **proposta unitaria di transazione fiscale e contributiva**, in quanto l'[art. 284-bis, CCII](#) (*"Trattamento dei crediti tributari e contributivi"*), introdotto dal *"Correttivo-ter"*, dispone che le società coinvolte in procedure di gruppo possono presentare unitariamente anche le proposte di cui agli [artt. 63](#) (**transazione su crediti tributari e contributivi nell'accordo di ristrutturazione dei debiti**), [64-bis, comma 1-bis](#) (transazione fiscale e contributiva nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) e [88](#) (trattamento dei crediti tributari e contributivi nel concordato preventivo).

Se le imprese del gruppo hanno un **diverso domicilio fiscale** si pone il **problema di individuare gli uffici competenti a ricevere la proposta di transazione fiscale e contributiva unitaria** nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti di gruppo.

A tale riguardo, il [comma 2 dell'art. 284-bis, CCII](#), stabilisce che la proposta unitaria di transazione fiscale e contributiva **deve essere presentata agli uffici** delle agenzie fiscali e degli **enti gestori di forme di previdenza**, assistenza e assicurazioni obbligatorie competenti **in relazione al domicilio fiscale della società, ente o persona fisica che**, in base alla pubblicità prevista dall'[art. 2497-bis, c.c.](#), **esercita l'attività di direzione e coordinamento**.

Qualora non sia individuabile un unico soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento su tutto il gruppo, assume rilevanza, ai fini dell'invio delle proposte unitarie, il **domicilio fiscale dell'impresa del gruppo che presenta la maggiore esposizione debitoria** nei confronti di ciascuno degli uffici delle Agenzie fiscali e degli Enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie distintamente competenti ai sensi delle ordinarie disposizioni di Legge.

Il [comma 3, dell'art. 284-bis, CCII](#), richiede che **alle domande unitarie di transazione fiscale e contributiva devono essere allegati**, oltre ai documenti ordinariamente previsti per le proposte individuali, **anche quelli previsti per gli accordi di gruppo, nonché le informazioni richieste dall'art. 284, CCII**.

Pertanto, **nelle proposte unitarie di transazione fiscale e contributiva vanno indicate:**

- le **ragioni di maggiore convenienza**, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della **scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati o coordinati** invece di un piano autonomo per ciascuna impresa;
- le informazioni analitiche, complete e aggiornate sulla **struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese**;
- il **Registro Imprese** o i Registri Imprese in cui è stata effettuata la **pubblicità dell'attività di direzione e coordinamento** ai sensi dell' [2497-bis, c.c.](#). Inoltre, **deve essere allegato il bilancio consolidato di gruppo**, ove redatto.

Il [comma 4, dell'art. 284-bis, CCII](#), precisa, infine, che **pure ai fini del trattamento dei crediti tributari** assume rilevanza l'**autonomia delle masse attive e passive** prevista dall'[art. 284, CCII](#).